

Necessità di chiarezza nella stesura del contratto assicurativo

- Interpretazione sfavorevole al «predisponente»
- Contrasti giurisprudenziali



- ***onerosa gestione del sinistro***
- ***esito e costo del contenzioso poco controllabile***



Corte di Cassazione, Sentenza 7 aprile 2010, n. 8235

- causa di esclusione di responsabilità per "*i danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati*".
- è **vessatoria** la clausola, inserita **unilateralmente** in un contratto di assicurazione, che **esclude** dalla garanzia un **determinato tipo di danni in modo ampio ed indiscriminato**.
- configura una non consentita **limitazione di responsabilità**, ex art. 1229 c.c., la clausola di un contratto assicurativo che, nell'escludere l'assicurazione del relativo rischio, ipotizza (come nel caso di specie, con l'espressione testuale "*da qualsiasi causa determinati*") in modo ampio ed indiscriminato la non "*comprensione*" dei danni nell'oggetto del contratto stesso.

Aspetti da considerare

- No a interpretazioni, **aprioristiche** e in contrasto con le norme dettate dalla **tecnica assicurativa**, dalle quali il giudicante non può prescindere per non correre il rischio di **snaturare il contratto** e di **alterare i criteri di calcolo del premio**
- Un diverso criterio d'analisi innescherebbe il rischio di **alterare il giudizio finale**, oltreché favorire **pratiche speculative** da parte dell'assicurato, che – pur non avendo acquistato la specifica estensione di garanzia e pagato il relativo sovrappremio – si vedrebbe riconosciuto l'indennizzo a seguito della declaratoria di inefficacia della esclusione

23 aprile 2015, Corte di Giustizia Europea, causa 96/14

- il consumatore deve essere posto nella condizione di poter valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le **conseguenze economiche** che derivano dal contratto di assicurazione; altrimenti la specifica clausola può essere considerata abusiva
- redatte **in modo chiaro e comprensibile non soltanto se sono chiare grammaticalmente corrette**, ma anche, e soprattutto, se **espongono in modo trasparente e preciso il funzionamento concreto del meccanismo di assicurazione**, tenuto conto dell'**insieme contrattuale** nel quale si inseriscono

Cass. Civ., Sez. III, 18.01.2016, n. 668

- Il contratto di assicurazione va redatto in modo chiaro e comprensibile
- in presenza di **clausole polisenso**, è inibito al giudice attribuire ad esse un significato pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dalla disciplina del codice civile

Cass. Civ., Sez. III, 18.01.2016, n. 668

La fattispecie:

- “[...] sono oggetto dell’assicurazione i danni materiali alle cose assicurate causati da esplosione e **scoppio**, non causati da ordigni esplosivi [...]”. Il rischio di scoppio era definito come un “*repentino dirompersi di contenitori per **eccesso di pressione interna** di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio*”. Il contratto, infine, **escludeva** l’indennizzabilità dei danni “*alla macchina ed all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale [...]*”.
- **Scoppio di autoclave** causato da una pressione interna non elevata (chiusura difettosa);
- La Suprema Corte - ribaltando la decisione della Corte d’Appello – ha ritenuto che il danno fosse **coperto dalla polizza**, nonostante per i coassicuratori il danno fosse riconducibile ad un vizio di costruzione e/o cedimento strutturale (nella specie una “*difettosa tenuta del portello di chiusura dell’autoclave*”), in quanto il *wording* utilizzato non appariva del tutto chiaro.

Cass. Civ., Sez. III, 18.01.2016, n. 668

- Nella fattispecie, i giudici di legittimità si sono soffermati sul significato della parola “**eccesso**” per chiarire che *“Il lemma “eccesso” dal punto di vista della logica formale esprime un **concetto relativo**, non assoluto. Nulla, infatti, può essere “eccessivo” di per se’, ma può esserlo solo in relazione a qualcos’altro, che costituisca il termine di paragone”*
- Pertanto, sempre secondo la ricostruzione del giudice di legittimità, *“il contratto non stabiliva in alcun modo se la pressione “eccessiva” fosse soltanto quella superiore al valore massimo tollerabile dal macchinario in condizioni normali di esercizio, ovvero potesse essere anche quella idonea a “dirompere” (come recita la polizza) un macchinario difettoso”*

Cass. Civ., Sez. III, 18.01.2016, n. 668. Spunti critici.

- principio comprensibile, ma non deve travalicare il valore grammaticale e negare il valore del testo contrattuale e della libera negoziazione
- il termine “**eccesso di pressione**” avrebbe ben potuto essere interpretato come inteso dalla compagnia e, cioè, come “*eccesso di pressione*” rispetto alla “**ordinaria**” pressione ritenuta accettabile dal produttore dell’autoclave.
- Contraente : società di capitali. Eguale tutela rispetto al «consumatore»?

Consiglio :

- massima attenzione alla predisposizione di clausole sufficientemente chiare e precise, non solo dal mero punto di vista grammaticale, evitando di enunciare clausole generiche ed indefinite,
- fornire ogni informazione supplementare prevista dall’ordinamento che sia chiara, precisa e necessaria alla comprensione, da parte del contraente, del contenuto effettivo della polizza.

Ancora sulla chiarezza contrattuale: *claims made*: incertezze persistenti

Dopo anni di dibattiti riguardo la validità delle clausole *claims made*, si discute oggi della loro vessatorietà:

Cassazione n. 5624/2005: *“In quanto riduce l’ambito oggettivo della responsabilità dell’assicuratore fissato dall’art. 1917 1° comma, la clausola “a richiesta fatta” è da ritenersi vessatoria”;*

Cassazione n. 2872/2015: *“spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.”.*

Nuovo principio : non c’è limitazione di responsabilità, ma una responsabilità uguale per un tempo diverso

Claims made: incertezze persistenti

Cassazione sezioni unite 6 maggio 2016 n. 9140



- *“Il patto claims made è volto a stabilire quali siano, rispetto all’archetipo fissato dall’art. 1917 c.c. i sinistri indennizzabili, così venendo a **delimitare l’oggetto**, piuttosto che la responsabilità”*

Risolto dunque ogni problema di interpretazione? ...

Claims made: incertezze persistenti

Cassazione sezioni unite 6 maggio 2016 n. 9140

... Risolto dunque ogni problema di interpretazione? ...

NO!



- “nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola claims made **impura non è vessatoria**; può tuttavia essere **dichiarata nulla per difetto di meritevolezza**”
- Rimessa al giudice del merito ogni valutazione

Semplificazione e chiarezza : l'esempio della nuova Nota Informativa ramo danni

- In data 25 maggio 2016 l'IVASS ha posto in **pubblica consultazione** la **nuova nota informativa per i rami danni** che dovrà essere consegnata al cliente prima della sottoscrizione della polizza
- documento “*snello, nel quale sono riportate le sole **informazioni essenziali per comprendere il prodotto e per confrontare le diverse offerte del mercato***”
- Le principali caratteristiche della nota informativa posta in consultazione sono:
 - la **forma standardizzata** (linguaggio semplice e grafica schematica);
 - le **informazioni chiave** sulle peculiarità del prodotto, presentate sotto forma di risposta a domande;
 - **nessun rinvio alle condizioni di polizza** e ai riferimenti normativi, se non strettamente necessario.

Semplificazione e chiarezza : proposta modifica REG. N. 35/2010 Art. 33 (Nota informativa) nuovo comma 3°

Schemi standardizzati articolati in **sezioni**, contenenti le informazioni chiave :

- *Che cosa è questa polizza?*
- *Chi è l'impresa di assicurazione?*
- *Quanto dura la polizza?*
- *Come si pagano i premi?*
- *Quali rischi copre la polizza?*
- *Chi e cosa NON copre la polizza?*
- *Quali altre opzioni R.C. auto è possibile attivare? / Quali altre opzioni è possibile attivare?*
- *Quali coperture posso aggiungere alla R.C. auto pagando un premio aggiuntivo?*
- *Cosa fare in caso di sinistro?*
- *Come presentare reclami?*

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla sua preventiva approvazione.

Contiene informazioni chiave per aiutare a capire le caratteristiche di questo prodotto e fare un raffronto con prodotti similari. La disciplina completa del contratto è contenuta nelle condizioni di polizza che l'impresa è tenuta a consegnare prima della conclusione del contratto.

Polizza R.C. AUTO (Autovetture e Autotassametri) "ASSICURAUTO"

Che cosa è questa polizza?

Questa polizza assicura la **Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)** per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, con **formula bonus malus**.
Al contratto si applica la legge italiana.

Chi è l'impresa di assicurazione?

Società xxxxx S.p.A; iscritta nell'Albo IVASS delle imprese di assicurazione con il numero xxxxyzzzy
Via: n°xx; cap; città; tel.
sito internet: www.....; e-mail:.....; pec:
Per informazioni patrimoniali sulla società consultare la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: società.xxx/notiziepatrimonio/homepage/xx

Quanto dura la polizza?

DURATA	Il contratto R.C. Auto dura un anno e termina alla scadenza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.
SOSPENSIONE	Il contraente può sospendere temporaneamente l'assicurazione , ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE	Il contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dalla decorrenza della polizza, se in tale periodo non è stato coinvolto in sinistri.
RISOLUZIONE	Il contraente ha il diritto di risolvere il contratto in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia.

Come si pagano i premi?

Il pagamento può essere effettuato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri

Semplificazione e chiarezza : l'esempio della nuova Nota Informativa ramo danni

- Le esigenze di semplificazione della comunicazione e delle procedure per un consumatore di una **garanzia assicurativa di massa**, sono ben diverse dalle correlate esigenze dei **clienti corporate**
- casi in cui è possibile **non consegnare la nota informativa**, poiché le esigenze di tutela del cliente possono considerarsi affievolite
- *«estendere l'esonero ai contratti stipulati da persone giuridiche e oggetto di **negoziazione individuale** (c.d. tailor made) in quanto in tali casi il contraente-persona giuridica partecipa attivamente alla definizione del regolamento negoziale e necessita perciò di minori tutele informative rispetto ai contratti per adesione»*
- *«L'ampliamento delle modalità di consegna in via elettronica della documentazione precontrattuale e contrattuale»*

La Polizza assicurativa come servizio «*tailor made*», nel caso di negoziazione individuale

- Ascoltare il cliente
- individuarne i bisogni
- proporre concrete soluzioni
- Utilizzare un testo chiaro



In conclusione: il sindacato di vessatorietà

- Vessatorietà delle clausole limitative della responsabilità o che escludono il rischio garantito (*ex multis*, Cass. civ., sez. III, 07/04/2010, n. 8235)
- Esclusione dal sindacato di vessatorietà delle clausole che riguardano il cd. «oggetto» del contratto (*ex multis*, Cass. civ., sez. III, 28-10-2014, n. 22806; Cass. civ., sez. III, 07/04/2010, n. 8235)
- Allargamento del sindacato di vessatorietà del giudice di merito anche all'oggetto contrattuale, in caso di nebulosità ed oscurità del testo contrattuale (Cass. civ., sez. III, 18.01.2016, n. 668)

Rimedio :

... Attesa l'interpretazione sfavorevole per il predisponente

- Attenersi ai principi di **pubblicità, trasparenza e chiarezza contrattuale**
- Chiarire le clausole che definiscono il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito
- Elementi da cui il giudice può trarre elementi su cui basare la propria valutazione sulla chiarezza e trasparenza



Grazie dell'attenzione !

Avv. Giorgio Grasso

Studio Legale Associato *in affiliation with*
Simmons & Simmons LLP

giorgio.grasso@simmons-simmons.com

Locations



Amsterdam
Brussels
Bristol
Düsseldorf
Frankfurt
Lisbon *
London
Luxembourg
Madrid
Milan
Munich
Paris



Abu Dhabi
Doha
Dubai
Jeddah **
Riyadh **



Beijing
Hong Kong
Shanghai
Singapore
Tokyo

**Sociedade Rebelo de Sousa in association with Simmons & Simmons LLP*

***Hammad & Al-Mehdar in alliance with Simmons & Simmons*